



**S.A.T.A.P. S.p.A.**  
*Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza*

**CODICE DI CONDOTTA FORNITORI**



## INDICE

1.	CODICE CONDOTTA DEI FORNITORI .....	3
1.1.	La sostenibilità per il Gruppo SIAS .....	3
1.2.	Finalità .....	3
1.3.	Campo di applicazione .....	3
1.4.	Condizioni Generali .....	4
2.	PRINCIPI .....	4
2.1	Etica .....	4
2.2	Lavoro .....	5
2.3	Qualità salute, sicurezza e ambiente .....	5
2.4	Sistemi di gestione aziendale .....	6
3.	APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE.....	7



## 1. CODICE CONDOTTA DEI FORNITORI

### 1.1. La sostenibilità per il Gruppo SIAS

SIAS S.p.A. ("SIAS") e le proprie controllate (il "Gruppo" o il "Gruppo SIAS") tra cui S.A.T.A.P. S.p.A. ("SATAP" o la "Società"), consapevoli dell'importanza che la sostenibilità ha nella definizione delle strategie di governi e imprese, si impegnano ad operare, coerentemente con la propria Politica di Sostenibilità, in modo responsabile e trasparente, integrando le tematiche di sostenibilità all'interno della propria strategia di business.

Il Gruppo nel proprio Piano di Sostenibilità 2017-2021, "Going Global Sustainably", ha declinato in azioni e risultati concreti gli impegni assunti in tema di sostenibilità.

Dal 2016 il Gruppo redige inoltre, in conformità agli standard e alla normativa di riferimento, il Bilancio di Sostenibilità, strumento fondamentale per la rendicontazione delle proprie performance non finanziarie.

Nell'ambito delle proprie attività, il Gruppo pone specifica attenzione ai temi collegati alla lotta alla corruzione, alla qualità dei materiali e alla tempestività dei servizi resi, al rispetto dei diritti umani e all'applicazione di condizioni contrattuali eque ed economicamente sostenibili.

Il Gruppo SIAS riconosce l'importanza di garantire un ciclo di approvvigionamento trasparente e di regolamentarne gli impatti sociali ed ambientali a tutela dei propri stakeholder. A tal fine si impegna a gestire i rapporti con i fornitori secondo criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, nel pieno rispetto delle procedure organizzative aziendali di riferimento.

In tale ottica, per assicurare una sempre maggiore rilevanza ai principi che ispirano l'operato della Società, SATAP ha emesso il presente Codice di Condotta dei Fornitori che contiene i principi operativi cui SATAP si attiene ed ai quali SATAP medesima richiede di attenersi ai propri fornitori.

Il presente documento rafforza l'impegno del Gruppo nell'applicazione di standard internazionali quali i "Dieci Principi" del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).<sup>1</sup>

### 1.2. Finalità

Il Codice di Condotta si applica coerentemente a tutte le normative vigenti nel paese in cui la Società opera e ad integrazione di tutti i principi riportati nel Codice Etico e di Comportamento di SATAP ("Codice Etico") e nelle procedure aziendali vigenti.

### 1.3. Campo di applicazione

Il presente Codice di Condotta si applica alla Società ed a qualsiasi soggetto, entità, società, partner e altro ente fornitore (di seguito "Fornitore") di qualsiasi attività, bene o servizio a favore della Società.

---

<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni si rimanda al Codice Etico di SATAP disponibile sul sito internet della Società [www.satapweb.it](http://www.satapweb.it) nonché alla Politica di sostenibilità e al Piano di Sostenibilità 2017-2021 del Gruppo SIAS disponibili sul sito internet di SIAS S.p.A. [www.SIAS.it](http://www.SIAS.it) nella sezione "Sostenibilità".



Qualora vengano sottoscritti nuovi contratti o si proceda ad un aggiornamento di quelli in essere l'impegno ad attenersi a principi contenuti nel Codice di Condotta dovrà essere previsto contrattualmente.

La Società si riserva la facoltà contrattuale di effettuare, anche con il supporto di Enti terzi, verifiche ispettive presso i propri fornitori finalizzate al monitoraggio dell'implementazione del Codice stesso.

#### 1.4. Condizioni Generali

La Società svolge la propria attività di impresa in conformità alle leggi nazionali, ai regolamenti in vigore e nel rispetto dei principi definiti nel Codice Etico e nella Politica di Sostenibilità. La Società si impegna, pertanto, a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e conflitto di interesse.

La Società rispetta i principi individuati nel presente Codice di Condotta e chiede ai propri Fornitori di impegnarsi ad attenersi ai principi di comportamento riportati nel presente Codice di Condotta, inoltre ciascun fornitore deve assicurare che i propri dipendenti e subfornitori siano informati riguardo i principi riportati nel presente Codice di Condotta e che ne rispettino l'applicazione.

## 2. PRINCIPI

### 2.1 Etica

#### Integrità

Il fornitore svolge la propria attività nel rispetto dei principi etici e di integrità della propria attività di impresa generalmente riconosciuti e di avvalersi di sistemi organizzativi coerenti ai principi delineati dal Codice Etico adottato dalla Società, allo scopo di mantenere con la Società relazioni durature, oneste e trasparenti.

#### Anti-corruzione

Il fornitore si impegna ad astenersi da ogni forma di corruzione attiva e passiva e/o estorsione e a non promettere, offrire o accettare vantaggi e/o utilità indebiti e/o impropri di qualsiasi natura perseguendo finalità corruttive.

#### Concorrenza leale

Il fornitore è tenuto a condurre la propria attività d'impresa rispettando le regole di una concorrenza corretta e leale in conformità alla normativa di riferimento.

#### Privacy

Il fornitore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di data protection, adottando gli opportuni strumenti di sicurezza atti a preservare la riservatezza delle informazioni di cui è a conoscenza in ragione della propria attività, assicurandosi altresì che tutti i propri dipendenti e collaboratori si conformino a tali indirizzi.

#### Segnalazione di sospette irregolarità

Il fornitore si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi e strumenti idonei, anche informatici, per segnalare eventuali sospette irregolarità o attività o comportamenti potenzialmente illeciti e/o illegali sul luogo di lavoro. Ogni segnalazione di tale tipo deve essere considerata strettamente riservata e trattata come tale dal Fornitore, che si impegna, altresì, a tutelare i dipendenti segnalanti da ogni forma di ritorsione.



## 2.2 Lavoro

### Lavoro irregolare e lavoro minorile

Il fornitore è tenuto ad assicurare il massimo rispetto delle persone e a conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro, astenendosi da qualsiasi forma di lavoro irregolare, sia esso forzato o minorile, in linea con la Convenzione ILO n°138 sull'età minima e con la Convenzione ILO n° 182 sull'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

### Libertà dei lavoratori – Libertà di associazione - Contrattazione collettiva

Il fornitore è tenuto a garantire ai propri dipendenti il diritto alla libertà di associazione e l'applicazione della contrattazione collettiva del settore di riferimento, in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti. Il Fornitore si impegna a non fare ricorso a manodopera forzata, vincolata o costretta in qualunque modo o forma.

### Condizioni lavorative

Il fornitore è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana, nel rispetto della normativa di settore vigente inerente a ore lavorate (o orario di lavoro), lavoro straordinario, retribuzione e contributi previdenziali, permessi, ferie e malattia. Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire opportunità di formazione e di istruzione ai propri dipendenti e a garantire un ambiente lavorativo conforme ai requisiti di igiene e sicurezza imposti dalla normativa vigente.

### Diversità e pari opportunità

L'equo trattamento di tutti i dipendenti deve rappresentare uno dei principi fondamentali della politica e delle decisioni aziendali del fornitore. Il fornitore è tenuto quindi a promuoverlo, assicurandosi che nel luogo di lavoro non si attui alcuna forma di discriminazione in relazione a sesso, razza, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, nazionalità, origine sociale, appartenenza ad un sindacato o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile, in linea con la Convenzione ILO n° 111 sulla discriminazione. Il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che i propri dipendenti non siano soggetti ad alcun tipo di molestie, favorendo un ambiente di lavoro inclusivo improntato all'integrazione ed al sostegno.

## 2.3 Qualità salute, sicurezza e ambiente

### Salute e sicurezza sul lavoro

Il fornitore si impegna a proteggere i dipendenti ed i collaboratori dai rischi sul luogo di lavoro. La Società è quindi tenuta ad adottare tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la salute e sicurezza dei dipendenti e collaboratori e mitigare i rischi a cui essi sono esposti sul luogo di lavoro. Il fornitore, inoltre, è tenuto ad effettuare la formazione e fornire le informazioni necessarie affinché i dipendenti ed i collaboratori siano consapevoli riguardo i rischi connessi alla loro attività lavorativa. Il fornitore è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad assicurare controlli appropriati, procedure di sicurezza sul lavoro, manutenzione preventiva e misure tecniche di protezione necessarie per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

### Qualità

Il fornitore è tenuta a rispettare le norme standard ed i requisiti di qualità e sicurezza richieste dalla normativa di riferimento applicabile, nonché a rispettare gli standard qualitativi pattuiti in sede contrattuale al fine di fornire prodotti e servizi in grado di soddisfare adeguatamente le richieste e le necessità della Società.



### Gestione delle emergenze e dei rischi

Il fornitore è tenuto a gestire i rischi e le emergenze connesse alla propria attività d'impresa favorendo l'implementazione di sistemi di individuazione, pratiche di prevenzione e gestione, procedure di risposta ed adeguata formazione e informazione, al fine di limitare l'esposizione dei propri dipendenti e collaboratori a eventuali rischi.

### Uso efficiente e conservazione delle risorse – Protezione del clima

Il fornitore è tenuto ad utilizzare in modo responsabile ed efficiente le risorse coinvolte nel proprio ciclo produttivo, ad avvalersi ove possibile di fonti sostenibili di approvvigionamento e, laddove possibile, ad utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili valutando l'impatto sull'ambiente.

L'impatto negativo sull'ambiente e sul clima deve essere ridotto con pratiche quali, la conservazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali

### Rifiuti ed emissioni

Tutte le attività che hanno potenziali effetti nocivi sulla salute delle persone e/o dell'ambiente devono essere adeguatamente gestite. Il fornitore è tenuto, quindi, a monitorare e controllare gli impatti prodotti dalla propria attività d'impresa sul territorio e ad adeguarsi ai requisiti normativi sia per la gestione dei rifiuti, garantendone ove possibile il riciclo, recupero e/o riutilizzo o lo smaltimento in siti idonei, sia per i consumi idrici, adottando misure cautelari a favore di una gestione consapevole. Il fornitore si impegna altresì a predisporre sistemi per prevenire o limitare l'impatto ambientale della propria attività d'impresa.

### Sicurezza dei prodotti e dei processi

Per le sostanze pericolose, il fornitore renderà disponibili le schede di sicurezza contenenti tutte le informazioni necessarie e pertinenti sulla sicurezza dei prodotti. Il Fornitore è tenuto ad adottare programmi di sicurezza per gestire e mantenere tutti i processi di produzione, nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili e ad occuparsi di questioni relative ai prodotti e al loro potenziale impatto durante tutte le fasi del processo di produzione.

## 2.4 Sistemi di gestione aziendale

### Requisiti legali e di altro tipo

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore e gli standard generalmente riconosciuti.

### Documentazione

Il fornitore è tenuto a predisporre la documentazione adeguata per dimostrare l'attuazione dei principi espressi nel presente Codice di Condotta ed a mettere tale documentazione a disposizione della Società in caso di richiesta.

### Formazione e competenza

Il fornitore è tenuto a mettere in atto misure formative idonee per fornire ai propri manager, dipendenti e collaboratori un adeguato livello di conoscenza e comprensione del contenuto del presente Codice di Condotta, delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché degli standard generalmente riconosciuti

### Miglioramento continuo

Il fornitore è tenuto a migliorare continuamente la propria prestazione nel rispetto dei principi del Codice di Condotta, mettendo in atto tutte le misure appropriate a tal fine.



### 3. APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE

SATAP approva con delibera del Consiglio di Amministrazione il presente Codice di Condotta dei Fornitori e ne promuove l'adozione da parte di tutte le proprie società controllate

SATAP si adopererà al fine di favorire il recepimento del presente Codice di Condotta anche da parte delle società in cui detengono una partecipazione non di controllo (incluse le Joint Venture).

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è soggetto ad aggiornamento e revisione a cura dell'Amministratore Delegato qualora le normative nazionali, cui si fa riferimento in qualità di best practice, siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali o comunque ove ve ne sia la necessità ed opportunità.